

**NOTA INFORMATIVA 15/2022**

**Conversione in legge Decreto PNRR2**

Il D.L. 36/2022 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, ribattezzato Decreto PNRR 2, è stato convertito, con modifiche, con L. 76/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, evidenziando le modifiche intervenute in sede di conversione e rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

Articolo	Contenuto
Articolo 18, comma 01	<b>Estensione possibilità di pagamento a mezzo di carte prepagate</b> In sede di conversione in legge, viene modificato l'articolo 15, comma 4, D.L. 179/2012, estendendo, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, l'obbligo di accettare come mezzo di pagamento le carte prepagate. Ne deriva che devono essere accettati anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e alle carte prepagate.
Articolo 18, comma 1	<b>Dal 30 giugno 2022 le sanzioni per mancata accettazione di pagamento con pos</b> Modificando l'articolo 15, comma 4-bis, D.L. 179/2012, viene anticipato al 30 giugno 2022, rispetto al 1° gennaio 2023, il termine a decorrere dal quale, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.
Articolo 18, commi 2 e 3	<b>Estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica</b> Modificando l'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015, è introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti: - in regime forfettario; - in regime di vantaggio; e per le associazioni sportive dilettantistiche. L'obbligo di fatturazione elettronica scatterà dal prossimo 1° luglio 2022 per i contribuenti forfettari, i soggetti in regime di vantaggio e le associazioni sportive dilettantistiche che nell'anno precedente, e quindi nel 2021, hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro. L'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2024, scatterà nei confronti di tutti i soggetti, a prescindere dai compensi percepiti. Viene, infine, introdotta una deroga al regime sanzionatorio, infatti, per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Articolo 18, comma 4-bis	<b>Lotteria degli scontrini</b> In sede di conversione in legge è stato sostituito il comma 540 dell'articolo 1, L. 232/2016, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

	<p>Per partecipare all'estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato acquistino con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione, e che associno all'acquisto medesimo il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate.</p> <p>Inoltre, modificando il successivo comma 544, è previsto che con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, saranno disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'avvio e per l'attuazione delle lotterie.</p>
Articolo 18, comma 4-ter	<p><b>Modifiche alla disciplina del c.d. <i>superbonus</i></b></p> <p>In sede di conversione in legge è stato modificato il comma 4, articolo 119, D.L. 34/2020, chiarendo che per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022.</p>
Articolo 18-ter	<p><b>Disposizioni in materia di gioco pubblico</b></p> <p>In sede di conversione in legge viene prorogato a titolo oneroso il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, fino al 30 giugno 2024.</p> <p>La misura degli oneri concessori dovuti, a decorrere dal 30 giugno 2022, da versare in 2 rate annuali scadenti il 30 aprile e il 31 ottobre, è confermata pari a quella definita dall'articolo 1, comma 1048, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018).</p> <p>Con provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli saranno definiti gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali.</p> <p>Viene, inoltre, introdotta la nuova lettera <i>c-quater</i>, articolo 110, comma 7, R.D. 773/1931 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza), è stabilito che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, saranno individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla precedente lettera <i>c-bis</i>) che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera <i>c-ter</i>), basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e/o video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi, 3 e 4, L. 388/2000 (c.d. Legge Finanziaria 2001). Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l'obbligo di versamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, D.P.R. 640/1972. A tal fine, con il decreto Mef di cui al comma 7-ter), articolo 110, R.D. 773/1931, sono previsti specifici obblighi dichiarativi.</p>
Articolo 19	<p><b>Contrasto al lavoro sommerso</b></p> <p>Viene sostituito il comma 1, articolo 10, D.Lgs. 124/2004, prevedendo che, al fine di una efficace programmazione dell'attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell'Inps, dell'Inail, dell'Arma dei Carabinieri e della G. di F. avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro denominato Portale nazionale del sommerso (PNS) che sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Inps e l'Inail condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi.</p>

	<p>Per effetto di quanto previsto dal nuovo comma 1-<i>bis</i>, nel portale confluiscono i verbali ispettivi nonché ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi a eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.</p>
Articolo 20	<p><b>Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del PNRR e per il miglioramento degli <i>standard</i> di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</b></p> <p>Con il fine di assicurare un'efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del PNRR, l'Inail promuove appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR per l'attivazione, tra gli altri:</p> <p>a) di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;</p> <p>b) di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l'altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli <i>standard</i> di salute e sicurezza sul lavoro;</p> <p>c) di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;</p> <p>d) di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.</p>
Articolo 23- <i>bis</i>	<p><b>Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse</b></p> <p>In sede di conversione in legge viene modificato l'articolo 5-<i>bis</i>, D.L. 21/2022, estendendo agli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse di potenza fino a 1 MW la disciplina che attualmente consente il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore della L. 51/2022) mediante produzione aggiuntiva rispetto alla potenza nominale di impianto, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.</p>
Articolo 24	<p><b>Potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di <i>ecobonus</i> e <i>sismabonus</i></b></p> <p>Al fine di garantire la corretta attuazione del PNRR nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 "<i>Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici</i>", nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della transizione ecologica, al Mef, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.</p>
Articolo 24- <i>bis</i>	<p><b>Contributo in favore di infrastrutture sportive e piscine per l'installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili</b></p> <p>In sede di conversione in legge è introdotto per il 2023, un contributo nel limite massimo di 1 milione di euro nei confronti di associazioni e società sportive dilettantistiche, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate ed enti pubblici che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 55, Regolamento (UE) 651/2014, finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo. L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento (UE) 651/2014 e, in particolare, all'articolo 55 e l'importo massimo dell'aiuto è fissato nell'80% dei costi ammissibili.</p>

	<p>Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Mef e l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 30 giugno 2022, saranno stabiliti criteri e modalità di attuazione, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. La concessione dei predetti contributi è autorizzata nel limite massimo complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2023.</p>
Articolo 25-bis	<p><b>Conai</b>                  In sede di conversione in legge viene aggiunto il comma 5-ter all'articolo 224 del Codice dell'ambiente, concernente il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), al fine di prevedere che l'accordo di programma quadro tra gli operatori del comparto di riferimento stabilisca che i produttori e gli utilizzatori aderenti ai relativi consorzi o a un sistema autonomo di gestione dei propri rifiuti di imballaggio o di restituzione degli stessi, assicurino la copertura dei costi di raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. A tal fine, si prevede che i produttori e gli utilizzatori possano avvalersi dei consorzi, facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi.</p>
Articolo 32, comma 1-ter	<p><b>Digitalizzazione settore agricolo, alimentare e forestale</b>                  In sede di conversione in legge è stato previsto che al fine di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale nonché per le finalità di favorire maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal PNRR, nel termine di 120 giorni decorrenti dal 30 giugno 2022, con decreto Mipaaf sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo dell'energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che a un migliore utilizzo delle matrici ambientali.</p>
Articolo 37	<p><b>Interventi sulla disciplina delle ZES e delle ZLS</b>                  In sede di conversione in legge, viene modificata la previsione per le ZES, intervenendo sulla disciplina della delimitazione dell'area di tali zone di cui all'articolo 4, comma 3, D.L. 91/2017, che ha previsto l'emanazione di un D.P.C.M. per la definizione delle modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali, nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.                  In particolare, tale procedura deve essere attivata su iniziativa del Commissario, fermo restando il limite massimo delle superfici fissato per ciascuna Regione, in coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico e la proposta di revisione, in relazione alle singole ZES, deve essere approvata, entro 30 giorni dall'acquisizione della proposta commissariale, con D.P.C.M., adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sentita la Regione.                  A mezzo di un intervento sull'articolo 5, comma 2, D.L. 91/2017, viene esteso il credito d'imposta previsto per gli investimenti nelle ZES anche all'acquisto di terreni e alla realizzazione, ovvero all'ampliamento, di immobili strumentali agli investimenti.                  In riferimento alle ZLS, viene modificata l'articolo 1, comma 65, L. 205/2017 al fine di prevedere l'emanazione di un D.P.C.M., entro 60 giorni decorrenti dal 30 giugno 2022, che disciplini le procedure di istituzione delle Zone Logistiche Semplificate, le loro modalità di funzionamento e di organizzazione, nonché le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione già previste per le ZES dall'articolo 5, D.L. 91/2017.</p>
Articolo 37-bis	<p><b>Prestazioni di logistica</b>                  In sede di conversione in legge viene sostituito l'articolo 1677-bis, cod. civ., prevedendo che se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di 2 o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.</p>

Articolo 42	<p><b>Rinvio entrata in vigore Codice della crisi</b>                  L'entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) è nuovamente differita al 15 luglio 2022. Si ricorda, tuttavia, che alcune disposizioni sono già entrate in vigore.</p>
-------------	---

## Decreto Semplificazioni

Il D.L. 73/2022, c.d. Decreto Semplificazioni, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

Articolo	Contenuto
Articolo 1	<p><b>Soppressione obbligo vidimazione quadrimestrale dei repertori</b>                      Viene modificato l'articolo 68, commi 1 e 2, D.P.R. 131/1986, prevedendo che il controllo dei repertori previsti dall'articolo 67, D.P.R. 131/1986, è effettuato su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio. L'ufficio dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonché la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei Registri di formalità previste all'articolo 16, D.P.R. 131/1986 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l'esito del controllo ai pubblici ufficiali.                      Inoltre, per effetto del nuovo articolo 73, comma 1, D.P.R. 131/1986, l'omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell'Agenzia delle entrate è punita con la sanzione amministrativa da 1.032,91 a 5.164,57 euro.</p>
Articolo 2	<p><b>Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d'imposta</b>                      A partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 37, D.Lgs. 241/1997, i sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituto, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti di imposta;</li> <li>b) consegnare al sostituto, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;</li> <li>c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione e i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef, secondo le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, entro:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>1. il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;</li> <li>2. il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;</li> <li>3. il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;</li> <li>4. il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;</li> <li>5. il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;</li> </ul> </li> <li>d) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro i termini di cui alla precedente lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4-bis, D.M. 164/1999;</li> <li>e) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del 2, del 5 e dell'8 per mille dell'Irpef fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.</li> </ul>

Articolo 3	<p><b>Modifiche al calendario fiscale</b></p> <p>Vengono apportate alcune modifiche per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al II trimestre;</li> <li>- elenchi Intrastat;</li> <li>- obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat;</li> <li>- termine per la presentazione dell'imposta di soggiorno.</li> </ul> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2023, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 17, comma 1-<i>bis</i>, lettere a) e b), D.L. 124/2019, viene innalzato da 250 a 5.000 euro il limite entro cui non si applicano interessi e sanzioni, nel caso di versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento.</p> <p><u>Si rimanda alla specifica informativa per gli approfondimenti.</u></p>
Articolo 4	<p><b>Modifica domicilio fiscale stabilito dall'Amministrazione</b></p> <p>Modificando e integrando l'articolo 59, D.P.R. 600/1973, viene stabilito che competenti a stabilire il domicilio fiscale del soggetto nel Comune dove lo stesso svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel Comune in cui è stabilita la sede amministrativa nonché, quando concorrono particolari circostanze consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un Comune diverso da quello previsto dall'articolo 58, D.P.R. 600/1973, sono la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate, a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa Regione o in altra Regione.</p> <p>Inoltre, per effetto del nuovo comma 5, quando il domicilio fiscale è stato modificato, ogni successiva revoca ed eventuale ulteriore variazione del precedente provvedimento, anche richieste con istanza motivata del contribuente, sono stabilite con provvedimento dell'ufficio e hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato. Competente all'esercizio della sola revoca è l'organo che ha emanato l'originario provvedimento. Quando alla revoca consegue una contestuale variazione del domicilio fiscale, competente a emanare il nuovo e unico provvedimento è la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate, a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa Regione o in altra Regione.</p>
Articolo 5	<p><b>Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi</b></p> <p>Per effetto del nuovo comma 6-<i>bis</i> dell'articolo 28, D.Lgs. 346/1990, i rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all'eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di trasmissione della comunicazione.</p>
Articolo 6	<p><b>Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata</b></p> <p>A partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 5, D.Lgs. 175/2014, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante Caf o professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3, D.Lgs. 175/2014. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.</p> <p>Inoltre, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche, effettuata mediante Caf o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente. Il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. A tal fine il Caf o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione</p>

	della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.
Articolo 7	<p><b>Modifica della validità dell'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato</b></p> <p>L'attestazione di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, D.M. 16 gennaio 2017, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino a eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo territoriale del Comune a cui essa si riferisce.</p> <p><u>Si rimanda alla specifica informativa per gli approfondimenti.</u></p>
Articolo 8	<p><b>Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili</b></p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 83, comma 1, Tuir, a decorrere dal periodo di imposta 2022, viene esteso il principio di derivazione rafforzata anche alle micro imprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria; inoltre, i criteri di imputazione temporale valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La previsione non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998.</p>
Articolo 9	<p><b>Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell'addizionale Ires di cui all'articolo 3, L. 7/2009</b></p> <p>A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, viene abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica nonché l'addizionale Ires prevista per le società e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato:</p> <p>a) che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33% della corrispondente voce del bilancio di esercizio;</p> <p>b) emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;</p> <p>c) con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro, determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell'ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.</p> <p><u>Si rimanda alla specifica informativa per gli approfondimenti.</u></p>
Articolo 10	<p><b>Semplificazioni in materia di dichiarazione Irap</b></p> <p>Con decorrenza dal periodo di imposta precedente a quello in corso la 22 giugno 2022, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina Irap.</p> <p><u>Si rimanda alla specifica informativa per gli approfondimenti.</u></p>
Articolo 11	<p><b>Rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa</b></p> <p>Modificando quanto previsto dal D.P.R. 322/1998, viene stabilito che i modelli relativi alla dichiarazione dei redditi e Irap nonché 770 sono approvati entro il mese di febbraio.</p>
Articolo 12	<p><b>Modifica della disciplina in materia di esterometro</b></p> <p>Sono escluse dall'obbligo di comunicazione con l'esterometro le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi, purché di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies, D.P.R. 633/1972.</p> <p><u>Si rimanda alla specifica informativa per gli approfondimenti.</u></p>
Articolo 13	<p><b>Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere</b></p> <p>L'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa o errata trasmissione delle fatture relative a operazioni transfrontaliere slitta al 1° luglio 2022</p> <p><u>Si rimanda alla specifica informativa per gli approfondimenti.</u></p>
Articolo 14	<p><b>Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso</b></p> <p>Modificando l'articolo 13, commi 1 e 4, e l'articolo 19, comma 1, D.P.R. 131/1986, viene esteso a 30 giorni rispetto ai precedenti 20 il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso.</p>
Articolo 15	<p><b>Ampliamento del servizio telematico di pagamento dell'imposta di bollo</b></p> <p>Viene previsto che le modalità per il pagamento in via telematica dell'imposta di bollo individuate con il provvedimento 19 settembre 2014 possono essere estese, con provvedimento</p>

	dell'Agenzia delle entrate da adottare, d'intesa con il Capo della struttura della Presidenza del C.d.M. competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, agli atti, documenti e registri indicati nella tariffa annessa al D.P.R. 642/1972.
Articolo 16	<p><b>Semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori</b></p> <p>Modificando l'articolo 1, comma 1, D.L. 167/1990, a decorrere dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021, viene ridotta a 5.000 euro la soglia ai fini della segnalazione delle operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5, Tuir.</p>
Articolo 17	<p><b>Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti</b></p> <p>Viene abrogata la previsione di cui all'articolo 20, comma 1, D.P.R. 605/1973 per cui le P.A. e gli enti pubblici devono comunicare all'Anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati.</p>
Articolo 18	<p><b>Modifiche alla disciplina Iva delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati</b></p> <p>Modificando il n. 18) dell'articolo 10, D.P.R. 633/1973, viene stabilito che l'esenzione da Iva per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99, R.D. 1265/1934, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al successivo n. 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo.</p> <p>Inoltre, modificando il n. 120) della Tabella A, Parte III, viene estesa l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta alle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6, L. 217/1983; -</li> <li>prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore <i>comfort</i> alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 18) e n. 19), D.P.R. 633/1972;</li> <li>- prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'articolo 10, comma, n. 19), D.P.R. 633/1972 e da case di cura non convenzionate;</li> <li>- prestazioni di maggiore <i>comfort</i> alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, n. 19), D.P.R. 633/1972.</li> </ul>
Articolo 20	<p><b>Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef ai nuovi scaglioni dell'Irpef</b></p> <p>Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale Irpef con i nuovi scaglioni Irpef previsti dall'articolo 1, comma 2, L. 234/2021, il termine entro cui i Comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale è differito al 31 luglio 2022. In caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell'aliquota unica in data successiva all'adozione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede a effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.</p> <p>Per i Comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per scaglioni di reddito e che non adottano la delibera di cui sopra nel rispetto del termine ivi previsto, o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, D.Lgs. 23/2011, per l'anno 2022 l'addizionale comunale all'Irpef si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell'Irpef e delle prime 4 aliquote vigenti nel Comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima.</p>
Articolo 22	<p><b>Proroga del meccanismo di inversione contabile</b></p> <p>Modificando l'articolo 17, comma 8, D.P.R. 633/1972, viene prorogata al 31 dicembre 2026 l'applicazione del c.d. <i>reverse charge</i>.</p>
Articolo 23	<p><b>Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione</b></p> <p>Per la definizione delle attività di R&amp;S ammissibili al credito d'imposta si applicano le disposizioni dell'articolo 2, Decreto Mise 26 maggio 2020.</p> <p>Inoltre, con il fine di favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall'articolo 1, commi 200, 201 e 202, L. 160/2019, le imprese possono richiedere una</p>

	<p>certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di R&amp;S, di innovazione tecnologica e di <i>design</i> e innovazione estetica ammissibili al beneficio. Analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta.</p> <p>Con D.P.C.M., da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 22 giugno 2022, sono individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità, ed è istituito un apposito Albo dei certificatori, tenuto dal Mise. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura.</p> <p><u>Si rimanda alla specifica informativa per gli approfondimenti.</u></p>
Articolo 24	<p><b>Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale</b></p> <p>Le modifiche in materia di Isa apportate con l'articolo 148, D.L. 34/2020, vengono estese anche al periodo di imposta 2022. Inoltre, limitatamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato, derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.</p> <p>Infine, viene stabilito che gli indici sono approvati con Decreto Mef entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati.</p> <p><u>Si rimanda alla specifica informativa per gli approfondimenti.</u></p>
Articolo 25	<p><b>Contrassegno fiscale telematizzato sull'alcole e sulle bevande alcoliche</b></p> <p>Integrando il comma 2 dell'articolo 13, D.Lgs. 504/1995, viene stabilito che, in riferimento all'alcole e alle bevande alcoliche, caratteristiche, prezzo, modalità di distribuzione, di applicazione del contrassegno fiscale, anche in forma dematerializzata, sono aggiornati, con Decreto Mef, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, L. 400/1988.</p>
Articolo 26	<p><b>Modifiche all'articolo 104, D.Lgs. 117/2017</b></p> <p>Integrando l'articolo 104, comma 1, D.Lgs. 117/2017, viene stabilito che le disposizioni transitorie si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, anche agli Enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro.</p> <p><u>Si rimanda alla specifica informativa per gli approfondimenti.</u></p>
Articolo 35	<p><b>Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro nazionale aiuti, della presentazione della dichiarazione Imu anno di imposta 2021</b></p> <p>Viene stabilito che, in riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, D.M. 115/2017, in scadenza:</p> <p>a) dal 22 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;</p> <p>b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.</p> <p>La proroga si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 <i>final</i>, recante “<i>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19</i>”.</p> <p>Viene posticipato al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione Imu di cui all'articolo 1, comma 769, L. 160/2019 relativa all'anno di imposta 2021.</p>
Articolo 36	<p><b>Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti P.A.</b></p> <p>Si stabilisce, ai fini dell'erogazione dell'indennità <i>una tantum</i> di 200 euro (articolo 31, comma 1, D.L. 50/2022), limitatamente ai dipendenti delle P.A. i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Mef, che l'individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Inps. Tali dipendenti non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall'ultimo periodo del medesimo articolo 31, comma 1, D.L. 50/2022.</p>

<p>Articolo 38</p>	<p><b>Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico</b>                  Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità, sono apportate le seguenti modifiche alla disciplina dell'assegno unico (D.Lgs. 230/2021):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- viene ampliata la platea dei beneficiari; viene riconosciuto, nei nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne, a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, L. 104/1992;</li> <li>- limitatamente all'anno 2022, l'importo di 175 euro per ciascun figlio minore è esteso a ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età;</li> <li>- le maggiorazioni per ciascun figlio con disabilità minore (pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media) sono estese, limitatamente all'anno 2022, fino ai 21 anni;</li> <li>- in caso di nuclei con almeno un figlio a carico disabile, gli importi della maggiorazione transitoria per i nuclei familiari con Isee non superiore a 25.000 euro per l'anno 2022 sono incrementati di 120 euro.</li> </ul>
<p>Articolo 40</p>	<p><b>Disposizioni in materia di termini del procedimento di prenotazione degli incentivi auto</b>                  Viene previsto che nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Mise effettuate entro il 31 dicembre 2022, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal D.M. 20 marzo 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori.</p>
<p>Articolo 42</p>	<p><b>Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri</b>                  Ai fini della semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri, per le domande presentate in relazione al D.P.C.M. 21 dicembre 2021), il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 73/2022 (22 giugno 2022); per i lavoratori stagionali è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, T.U. immigrazione.</p> <p>Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine di 30 giorni, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24, D.Lgs. 286/1998, e consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale. Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.</p> <p>Il visto d'ingresso in Italia, richiesto sulla base del nulla osta al lavoro subordinato e stagionale di cui al presente articolo, è rilasciato entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda. La procedura semplificata si applica anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del C.d.M. adottato per il 2021, di cui al comma 1, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;</li> <li>b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della L. 68/2007, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.</li> </ul>
<p>Articolo 43</p>	<p><b>Ambito di applicazione delle procedure semplificate e loro effetti</b>                  Non sono ammessi alle procedure semplificate previste dall'articolo 42, comma 7, D.L. 73/2022 i cittadini stranieri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nei confronti dei quali sia emesso un provvedimento di espulsione;</li> <li>b) che siano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;</li> <li>c) che siano condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444, c.p.p., per uno dei reati previsti dall'articolo 380, c.p.p. o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione</li> </ul>

	<p>clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;</p> <p>d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.</p> <p>Non sono comunque ammessi alle procedure di cui all'articolo 42, comma 7, D.L. 73/2022, i cittadini stranieri nei confronti dei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), D.Lgs. 286/1998, o che alla predetta data risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444, c.p.p., per uno dei reati di cui all'articolo 10-bis, D.Lgs. 286/1998.</p>
Articolo 44	<p><b>Semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, D.P.R. 394/1999</b></p> <p>In relazione agli ingressi previsti dai decreti per le annualità 2021 e 2022, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, D.P.R. 394/1999, è demandata, in via esclusiva e fatto salvo quanto previsto al comma 6, ai professionisti di cui all'articolo 1, L. 12/1979, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.</p>

\*\*\*\*\*

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

F. Cignolini